

LA RIFORMA DELLA LEGGE SULLA CACCIA. I NOCIVI NELL'ART. 4 DEL TESTO UNICO

Diana, n. 7, 1946

Taluni scrittori hanno recentemente criticato, anche su queste colonne, la disposizione dell'art. 4 della legge vigente, la quale distingue gli animali dannosi in due categorie: quelli che vanno considerati nocivi anche in terreno libero e quelli che si reputano tali solo in terreno riservato.

Taluno ha anche asserito che una specie animale o è dannosa o non lo è; pertanto la disposizione che considera dannose alcune specie solo in territorio riservato dovrebbe essere abrogata.

Da qualche decennio nessun zoologo sostiene la tesi del "tutto o nulla" in questa materia. È assodato che una specie è utile o dannosa a secondo circostanze di stagione e di ambiente, onde il legislatore, tenendo conto di questo fatto, deve essere molto cauto nel dare l'ostracismo a certe specie. È noto che la convenzione internazionale di Parigi del 1902 sulla protezione degli uccelli era corredata di due elenchi, uno di uccelli utili, la caccia ai quali è vietata in ogni tempo, ed uno di uccelli dannosi che è permesso uccider sempre. In seguito alle ricerche compiute dai laboratori a ciò destinati, dopo varie discussioni che hanno avuto luogo a Parigi e a Vienna, fu deciso nel 1938 a Rouen di proporre alcune modifiche alla convenzione di Parigi, fra le quali tutti furono d'accordo nel sostenere l'abolizione dei nominati elenchi, perché non corrispondenti alla realtà dei fatti accertati.

Ciò premesso in linea generale, veniamo alle specie indicate nell'art. 4, limitandoci a pochi esempi che valgono a rendere note le ragioni del legislatore.

La volpe, la faina e la puzzola sono carnivori che frequentano l'abitato e che divorano indifferentemente selvaggina, pollame e colombi; il valore della loro pelliccia è molto inferiore a quello degli animali che hanno mangiato, onde vanno considerati sempre dannosi. Anche la lontra può essere considerata allo stesso modo per i gravi danni che arreca sempre alla pescosità delle acque.

La martora invece è arborea e vive nei boschi, dove caccia specialmente scoiattoli e ghiri; è anche ghiotta di bacche e frutta. Si nutre altresì di uova di uccelli, di piccoli di nido e di adulti, ma non sono molte le specie nidificanti nei boschi di alto fusto e queste debbono temere anche gli scoiattoli e i ghiri. La martora si tiene lontana dall'abitato e non danneggia quindi pollaio e colombaia. La sua pelliccia è di molto valore e perciò sarebbe un errore votare questa specie alla distruzione; essa va considerata come buona selvaggina da cacciare nel periodo adatto. Ma se la martora prende stanza in una riserva dove si allevano fagiani e starne, o se in una riserva viene istituita là dove si voglia curare la moltiplicazione dei tetraonidi, la martora falciava l'allevamento in modo da rendersi soverchiamente dannosa; in questo caso il legislatore consente al riservista di liberarsi della martora in qualsiasi momento.

La donnola si nutre prevalentemente di topi campagnoli e di arvicole, onde va considerata come animale utile all'agricoltura; ma la donnola, in riserva o nelle vicinanze di abitazioni coloniche, mangia fagianotti, starnottini e pulcini e va eliminata.

Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per varie specie di uccelli rapaci, specialmente notturni, i quali si nutrono di solito di topi, ma in riserva trovano più proficuo e più semplice nutrirsi di giovane selvaggina di allevamento.

Questi sono i motivi che hanno indotto il legislatore ad accettare i risultati della scienza e della pratica e a formulare le disposizioni dell'art. 4: modificarle sarebbe fare un passo indietro.

Alessandro Ghigi